

## INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1 - Aliquote % di riparto Fus .....	28
Grafico 2 - Andamento delle risorse finanziarie assegnate alle 14 Fondazioni lirico - sinfoniche ....	29
Grafico 3 - Stanziamento 2014 .....	33
Grafico 4 - Bologna .....	51
Grafico 5 - Cagliari .....	67
Grafico 6 - Firenze .....	82
Grafico 7 - Genova .....	99
Grafico 8 - Milano .....	114
Grafico 9 - Napoli .....	130
Grafico 10 - Palermo .....	144
Grafico 11 - Roma (Opera) .....	158
Grafico 12 - Torino .....	170
Grafico 13 - Trieste .....	181
Grafico 14 - Venezia .....	193
Grafico 15 - Verona .....	206
Grafico 16 - Roma (Santa Cecilia) .....	219
Grafico 17 - Bari .....	229
Grafico 18 - Andamento del valore della produzione delle 14 fondazioni lirico – sinfoniche .....	240
Grafico 19 - Andamento dei costi della produzione delle 14 fondazioni lirico- sinfoniche .....	240
Grafico 20 - Composizione contributi in conto esercizio .....	246
Grafico 21 - Rapporto % tra ricavi da vendite e prestazioni e contributi in conto esercizio (2014) .....	247
Grafico 22 - Andamento del costo del personale e dei contributi in conto esercizio delle 14 fondazioni lirico – sinfoniche .....	249
Grafico 23 - Indicatori % .....	251
Grafico 24 - Spettacoli realizzati (2014) .....	255
Grafico 25 - Rapporto spettatori per dipendente (2014) .....	256

### **Premessa**

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche relativa all'esercizio 2014, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, quinto comma, del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, nonché sulle successive vicende di maggior rilievo. La precedente relazione, avente ad oggetto l'esercizio 2013, è stata deliberata da questa Sezione con Determinazione n. 44/2015 del 24 aprile 2015, pubblicata in Atti Parlamentari, Camera dei Deputati - XVII Legislatura, Doc. XV, n. 269.

## PARTE I - L'ORDINAMENTO DELLE FONDAZIONI LIRICO - SINFONICHE

### 1. Le disposizioni per il risanamento e il rilancio del settore introdotte dai decreti Valore cultura e Artbonus<sup>1</sup>

Con il dl 8 agosto 2013 n. 91, come convertito nella legge n. 112 del 7 ottobre 2013 (cd. "Valore cultura"), il legislatore è intervenuto introducendo una articolata disciplina indirizzata al risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche e al rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza. Il provvedimento è stato poi in parte modificato dal successivo d.l. 31 maggio 2014, n. 83, come convertito nella legge n. 106 del 29 luglio 2014 (cd. "Artbonus").

#### 1.1 Gli adeguamenti statutari e la nuova struttura organizzativa

La legge dispone che le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti entro il 31 dicembre 2014<sup>2</sup>. Il mancato adeguamento nei termini indicati determina l'applicazione delle procedure di amministrazione straordinaria.

Le nuove disposizioni statutarie si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015; si prevede, tuttavia, che, in caso di rinnovo degli organi in scadenza, l'entrata in vigore dei nuovi statuti possa essere anticipata. Resta, pertanto, medio tempore, in vigore la normativa preesistente, in particolare, delle disposizioni del d.lgs. 367/1996, in quanto compatibile con le nuove previsioni<sup>3</sup>.

In particolare, i nuovi statuti devono prevedere una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni:

- 1) il Presidente, nella persona del Sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione – ovvero di persona da lui nominata – con funzioni di rappresentanza giuridica della Fondazione. La

<sup>1</sup> Per le vicende normative antecedenti si fa rinvio alla relazione sull'esercizio 2013.

<sup>2</sup> Il termine fissato al 30 giugno dal dl n. 91/2013, conv. in legge n.112/ 2013 (cd. "Valore Cultura") è stato modificato dal successivo dl n.83/2014, conv. in legge n.106/ 2014 (cd. "Artbonus"). Tutte le Fondazioni hanno adeguato i rispettivi statuti alla normativa.

<sup>3</sup> Per una dettagliata analisi delle disposizioni dettate dal D. lgs. 367/1996 relative agli statuti e agli organi si rinvia alla Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche per gli esercizi dal 2007 al 2010, Parte I, capitoli 2 e 3. In sintesi, la struttura organizzativa ordinaria delle fondazioni è composta da Presidente, Consiglio di Amministrazione, Sovrintendente e Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente, nella persona del Sindaco *pro-tempore* del comune nel quale ha sede la fondazione, varia da un minimo di sette ad un massimo di nove membri, che durano in carica quattro anni, ed ha i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Sovrintendente, che rappresenta l'organo di collegamento tra il Consiglio e la struttura operativa della fondazione, è dotato di ampi poteri nella gestione amministrativa e contabile e nella attività di produzione artistica. Infine, il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi ed uno supplente, che rimangono in carica quattro anni, ed è presieduto dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal Presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di Sovrintendente;

2) il Consiglio di Indirizzo, composto dal Presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato. E' inoltre stabilito che il numero dei componenti non può comunque essere superiore a sette e che la maggioranza in ogni caso deve essere costituita da membri designati da fondatori pubblici. In base a quanto ha successivamente disposto l'art. 1, co. 327, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), fa eccezione la Fondazione Teatro alla Scala, per la quale le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione.

Va posto in evidenza che, per il disposto del successivo comma 17, il Consiglio di Indirizzo deve assicurare il pareggio del bilancio e la violazione di tale obbligo comporta la responsabilità personale prevista per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, dall'art. 1 della legge n. 20/1994.

- 3) il Sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del Consiglio di Indirizzo; il Sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte, e uno in rappresentanza, rispettivamente, del Mef e del Mibact. L'incarico dei membri del collegio è rinnovabile per non più di due mandati.

I nuovi statuti devono disporre che la partecipazione dei soci privati avvenga in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, comunque non inferiori al tre per cento; infine il patrimonio deve essere articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti dell'ente.

## 1.2 I contratti di lavoro

Il decreto "Valore cultura" è intervenuto anche in materia di contratti di lavoro, in particolare per le Fondazioni sottoposte a Piano di risanamento.

Il comma 19 dell'art. 11 del decreto stabilisce, infatti, che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le Fondazioni lirico sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Inoltre per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative

riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Nuova è anche la modalità di sottoscrizione del contratto aziendale di lavoro. In sostanza, pur adeguandosi alle prescrizioni del contratto di lavoro, ogni fondazione sottoscrive il proprio contratto aziendale con le proprie organizzazioni sindacali interne indicando in modo chiaro la quantificazione dei costi contrattuali. Tale accordo, per entrare in vigore, deve avere l'approvazione della Corte dei conti che entro 30 giorni certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con il bilancio della fondazione. Se la Corte dei conti approva o non si esprime negativamente, l'ipotesi di accordo è trasmessa al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze che autorizzano la fondazione a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso negativo, la fondazione deve riaprire la trattativa con i sindacati e riavviare l'iter.

Entro il 30 settembre 2014 le fondazioni devono rideterminare l'organico necessario all'attività da realizzare nel triennio successivo, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, garantendo l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

L'art. 5, co. I, lett. B) della legge n. 106/2014 dispone che all'eventuale personale in esubero delle fondazioni lirico-sinfoniche, dopo la rideterminazione delle dotazioni organiche, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, è estesa l'applicazione dell'art. 2, comma 11, lettera a), del dl 6 luglio 2012, n. 95, come convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato, che risulti ancora eccedente, è assunto a tempo indeterminato, tramite procedure di mobilità avviate dalla fondazione, dalla società Ales S.p.A.<sup>4</sup>, in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.. Va, infine, registrato che in data 25 marzo 2014 è stato firmato dall'Associazione nazionale delle Fondazioni lirico sinfoniche e dai quattro principali sindacati di categoria il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Fondazioni stesse, che non veniva rinnovato dal 2006<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> L'Ales ("Arte, Lavoro e Servizi per la tutela del patrimonio culturale italiano") è Società in house del Mibact, costituita nel 1997 con finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e di supporto agli uffici tecnico amministrativi del Ministero.

<sup>5</sup> La validazione del contratto non è stata ancora perfezionata, a causa del parere negativo della Ragioneria Generale dello Stato.

### 1.3 Trattamento economico dei componenti degli organi e dei dipendenti delle fondazioni

Per quanto attiene la trasparenza dei costi per i titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione o consulenza, l'art. 9 del decreto "Valore cultura" ha imposto, agli enti e gli organismi dello spettacolo, la pubblicazione e l'aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle informazioni relative ai compensi sostenuti, pena la mancata erogazione di qualsiasi somma sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.

Il comma 4 dell'art. 5 della legge n. 106/2014 adegua la misura del trattamento economico dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle Fondazioni lirico-sinfoniche, nonché — se previsto — di quello dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, al limite massimo retributivo previsto per il trattamento economico annuo onnicomprensivo per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni (art. 23-ter dl 201/2011). Tale limite massimo retributivo è stato quantificato, a decorrere dal 1° maggio 2014 (ai sensi dell'art. 13, co. 1, del dl 66/2014, come convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89), in 240.000 euro (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente).

La norma, inoltre, precisa che il limite indicato si riferisce al trattamento economico onnicomprensivo, incluso ogni trattamento accessorio riconosciuto ed allo stesso tempo stabilisce l'obbligo di adeguare le disposizioni contrattuali di riferimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

### 1.4 Forme organizzative speciali

L'art.5, co. 1, lett. g della legge n. 106/2014 ha nuovamente modificato la disciplina per l'individuazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche che possono dotarsi di forme organizzative speciali, abrogando le disposizioni introdotte con l'art. 1, co. 326, della legge n. 147/2013<sup>6</sup> e introducendo nell'art. 11 del d.l. n. 91/2013 il co. 21-bis.

In particolare, ha previsto che entro il 31 luglio 2014 avrebbero dovuto essere determinati, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i presupposti e i requisiti per l'individuazione

<sup>6</sup> La norma aveva previsto che le fondazioni dotate di forme organizzative speciali dovevano essere individuate direttamente con decreto interministeriale da emanare entro il 28 febbraio 2014.

delle fondazioni in questione<sup>7</sup>. I criteri generali concernono la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana, la funzione e la rilevanza internazionale, le capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, il significativo e continuativo apporto finanziario di privati.

Per la concreta individuazione delle fondazioni è previsto l'intervento, entro il 31 ottobre 2014, di un decreto ministeriale, che è aggiornabile ogni tre anni.

Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali godono di una serie di benefici:

- a decorrere dal 2015 percepiscono una quota del Fus determinata percentualmente con valenza triennale, purché non versino in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale;
- hanno la facoltà di stipulare autonomi contratto di lavoro;
- adeguano gli statuti in deroga per quanto concerne la partecipazione dei soci privati, il Consiglio di Indirizzo, il Sovrintendente.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha quindi firmato due decreti che riconoscono il Teatro alla Scala<sup>8</sup> e l'Accademia di Santa Cecilia<sup>9</sup> quali Fondazioni lirico sinfoniche dotate di forma organizzativa speciale ai sensi del suddetto decreto interministeriale 6 novembre 2014<sup>10</sup>.

### 1.5 - I piani di risanamento e il Commissario straordinario

Il primo comma dell'art. 11 della legge n. 112/2013 citata, in particolare, ha previsto che le fondazioni che siano o siano state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano terminato la ricapitalizzazione, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili, devono presentare un Piano di risanamento, idoneo ad assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, ad un Commissario Straordinario appositamente istituito presso il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> Il Decreto ministeriale conseguentemente adottato è del 6 novembre 2014.

<sup>8</sup> Emanato il 5 gennaio 2015. Il decreto approva, inoltre, il nuovo Statuto della Fondazione Teatro alla Scala di Milano proposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2014.

<sup>9</sup> Emanato il 5 gennaio 2015. Il decreto, inoltre, approva il nuovo Statuto della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia proposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2014.

<sup>10</sup> Sulla base del d.p.r. 117/2011 – emanato in attuazione dell'art. 1, co. 1, lett. f), del d.l. n. 64/2010 (legge n. 100/2010) – era già stata riconosciuta la forma organizzativa speciale all'Accademia di S. Cecilia (d.m. 23 gennaio 2012) e al Teatro alla Scala (d.m. 16 aprile 2012). Il d.p.r. è stato poi annullato con sentenza del Tar del Lazio (Sez. I n. 10262 del 7 dicembre 2012) confermata dal Consiglio di Stato (Sez. IV sentenza n. 3119 del 6 giugno 2013).

<sup>11</sup> Il Commissario Straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto legge n. 91 del 2013 è stato nominato con decreto del Ministro dei beni e delle

I contenuti del Piano devono inderogabilmente comprendere:

- a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione;
- b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
- c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50 per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico;
- d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016;
- e) l'entità del finanziamento dello Stato richiesto per contribuire all'ammortamento del debito;
- f) l'individuazione di soluzioni idonee, compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
- g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore e l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Il dl 31 maggio 2014, n.83, come convertito nella legge n.106 del 29 luglio 2014 ha, inoltre, previsto la possibilità per le Fondazioni che hanno presentato il Piano di risanamento di negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal Piano, purché tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.c.n.l.) e fermo restando il controllo della Corte dei conti;
- g-bis) la verifica da parte del legale rappresentante che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti.

I piani di risanamento corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilità, della fattibilità e appropriatezza delle scelte effettuate, nonché dell'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle questioni relative al personale, sono approvati, su proposta motivata del Commissario Straordinario, sentito il Collegio dei revisori dei conti, con decreto del Mibact, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Va evidenziato che la mancata presentazione o approvazione del Piano di risanamento, ovvero il mancato raggiungimento entro l'esercizio 2016 delle condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico comporta, in base al disposto del comma 14, la liquidazione coatta amministrativa della fondazione lirico-sinfonica.

---

attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 gennaio 2014 (decorrenza dal 22 novembre 2013). Tale incarico è stato rinnovato su richiesta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con decreto interministeriale del 22 novembre 2014. Il Commissario è cessato il 20 dicembre 2015. Il nuovo Commissario è stato nominato con decreto interministeriale Mibact Mef del 4 aprile 2016.

Le fondazioni possono accedere, per l'anno 2014, ad un fondo di rotazione pari a 75 milioni di euro - incrementato di 50 milioni di euro dall'art. 5, co. 6 della legge n.106/2014 - per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni. L'erogazione avviene sulla base di un contratto-tipo, approvato dallo stesso Mef, nel quale sono indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme.

In relazione all'annualità 2014 il decreto ha stabilito una quota pari ad un massimo di 25 milioni di euro, da anticiparsi dal Mibact, su indicazione del Commissario Straordinario, a favore di quelle fondazioni lirico-sinfoniche in situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare anche la gestione ordinaria.

Per ricevere tali anticipazioni, le fondazioni devono comunicare al Mibact e al Mef l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito, l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo e la razionalizzazione di quello artistico, nonché la conclusione dell'accordo di ristrutturazione, da inserire nel Piano di risanamento.

Il Commissario Straordinario del Governo riceve i piani di risanamento, e ne valuta, d'intesa con le Fondazioni, eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito. Eventuali modifiche incidenti sulle questioni relative al personale sono rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative; il Commissario propone quindi i piani di risanamento all'approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità; sovrintende all'attuazione dei piani ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo un'apposita relazione da trasmettere al Mibact, al Mef e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; può richiedere l'aggiornamento dei piani con le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi prefissati; assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati; infine, sentiti i Ministeri interessati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a 15 giorni, può adottare atti e provvedimenti anche in via sostitutiva, al fine di assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati.

## 2. Modifiche introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) riguardo ai piani di risanamento delle fondazioni lirico - sinfoniche

Il comma 355 della legge 28 dicembre 2015, n.208 prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il Piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del d.l. n.91/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2013, sono tenute al raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale sia economico-finanziario, entro l'esercizio finanziario 2018, previa integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Piano di risanamento per il triennio 2016-2018. Il predetto Piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata presentazione dell'integrazione del Piano nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina la sospensione dell'erogazione alle fondazioni lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163.

La suddetta procedura si applica anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che non versino nelle condizioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo 11. Le fondazioni interessate possono, pertanto, presentare, entro il 30 giugno 2016, il Piano triennale per il periodo 2016-2018, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2015, secondo le disposizioni definite nel citato articolo 11 del decreto-legge n.91 del 2013 e nelle linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento<sup>12</sup>.

Al fine di consentire la prosecuzione del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e di procedere all'approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento le funzioni del Commissario straordinario sono state prorogate fino al 31 dicembre 2018<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 del d.l. n. 91/2013, per i piani di risanamento si fa riferimento rispettivamente al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica al 31 dicembre 2015. Il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, è incrementato, per l'anno 2016, di 10 milioni di euro.

<sup>13</sup> Il relativo incarico è conferito con le modalità di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, con le quali è determinata anche la misura del compenso, non superiore a 100.000 euro. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo potrà conferire fino ad un massimo di tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa complessivo di 75.000 euro annui.

### 3. Il Fondo Unico per lo spettacolo (Fus)

Il Fus, introdotto dall'art.1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, costituisce il meccanismo utilizzato per regolare l'intervento pubblico nel mondo dello spettacolo e fornire sostegno agli enti, associazioni, organismi e imprese operanti nei settori del cinema, musica, teatro, circo e spettacolo viaggiante, nonché per la promozione e il sostegno di manifestazioni e iniziative di carattere e rilevanza nazionale, sia in Italia sia all'estero.


L'importo complessivo del Fus — allocato in diversi capitoli, sia di parte corrente sia di parte capitale, dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo — viene annualmente stabilito dalla legge di stabilità (in tabella C) e successivamente ripartito, tra i diversi settori di cui sopra, con un decreto del ministro per i beni culturali e il turismo.

Ai sensi della legge istitutiva, il Fus è ripartito tra i diversi settori, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per le attività cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante. I criteri per l'assegnazione dei contributi del Fus sono determinati con decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza unificata.

I criteri e le modalità di concessione dei contributi Fus sono disciplinati, a partire dall'esercizio 2015, dal Decreto Ministeriale 1 luglio 2014: la normativa definisce gli ambiti di attività finanziabili, i requisiti minimi dei soggetti richiedenti, la tempistica e la modalità di invio delle domande nonché il sistema di valutazione delle domande.


Requisito indispensabile di accesso ai contributi Fus è il comprovato svolgimento professionale dell'attività. Per le attività di musica e danza, e per le attività di promozione, i soggetti richiedenti, inoltre, non devono avere scopo di lucro.

Il grafico successivo evidenzia la ripartizione del Fus, negli ultimi otto anni, tra i diversi settori di intervento.



Di seguito è, invece, evidenziato l'andamento del finanziamento statale alle Fondazioni liriche negli ultimi otto esercizi suddiviso in Fus e risorse complessive (extra-Fus).

Grafico 2 - Andamento delle risorse finanziarie assegnate alle 14 Fondazioni lirico - sinfoniche



L'Osservatorio dello spettacolo<sup>14</sup>, costituito presso il Mibact e inquadrato nella Direzione Generale per gli spettacoli dal vivo, predispose, sulla base degli indirizzi impartiti dal Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, la relazione annuale al Parlamento che, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 163/1985, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è tenuto a presentare sull'utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fus.

Il sostegno statale prevede la definizione regolamentare delle aliquote di riparto per ogni singolo settore dello spettacolo, e vari provvedimenti hanno integrato e/o modificato i criteri ed i meccanismi

<sup>14</sup> L'Osservatorio dello Spettacolo nasce con l'obiettivo di fornire al legislatore uno strumento di monitoraggio sul settore dello spettacolo. In particolare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n.163 e dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 l'Osservatorio dello Spettacolo è istituito con i seguenti compiti:

- <sup>a</sup> raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;
- <sup>a</sup> acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
- <sup>a</sup> elaborare i documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.  
Nel triennio 2009/2011, inoltre, l'Osservatorio ha assunto i seguenti impegni:
- <sup>a</sup> l'attivazione di organici rapporti con gli osservatori regionali dello spettacolo, con l'intento di condividere metodi di raccolta di dati di comune interesse, di attivare una cabina di regia per valutare proposte, individuare obiettivi, elaborare criteri condivisi di azione e creare un sistema articolato di monitoraggio delle attività e di valutazione sull'efficacia ed efficienza dell'intervento pubblico, con una osmosi e condivisione di strumenti e di conoscenze che rappresentano un'esigenza irrinunciabile nel prossimo futuro;
- <sup>a</sup> la ricognizione sulla legislazione degli stati europei per lo spettacolo, quale strumento per operare un'analisi comparata sugli assetti e competenze istituzionali, sugli strumenti normativi ed economici riconducibili alle attività di spettacolo. Lo studio può rappresentare l'occasione per attivare collaborazioni, scambio di informazioni e sinergie operative con le istituzioni straniere e favorire la partecipazione permanente a reti e progetti comunitari sostenuti dall'Unione Europea;
- <sup>a</sup> una valutazione di ricerca di indicatori per l'analisi di impatto dei criteri statali di sostegno allo spettacolo dal vivo, attraverso l'individuazione degli indicatori in grado di evidenziare l'evoluzione e la dinamicità del sistema dell'offerta e di valutare il livello di ricaduta dell'intervento pubblico.

di assegnazione delle sovvenzioni, sempre nel quadro della legge fondamentale del settore, sino a distinguere la regolamentazione e l'assegnazione delle sovvenzioni alle Fondazioni lirico sinfoniche da quelle per le attività musicali.

Oltre al riparto definitivo annuale del Fus, a decorrere dal 2001, l'art. 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (finanziaria 2001):

- ha previsto un incremento del Fondo in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, da ripartirsi secondo le percentuali previste per l'assegnazione principale;
- ha stanziato un'ulteriore somma da dividersi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fra il Teatro dell'Opera di Roma "per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale"<sup>15</sup> ed il Teatro alla Scala di Milano "per il particolare interesse nazionale nel campo musicale"<sup>16</sup>.

Il prospetto seguente riporta, in particolare, la ripartizione del Fus per le Fondazioni lirico sinfoniche nel periodo 2009 - 2014.

Tabella 1 - Riparto Fus 2009-2014

FONDAZIONI	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Teatro Comunale di Bologna	10.741.757,94	11.065.503,80	11.825.806,50	11.848.481,85	12.064.769,33	15.298.517,92
Teatro Lirico di Cagliari	8.645.825,49	7.666.078,86	8.192.498,01	8.279.151,49	7.987.534,53	10.517.844,63
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Opera di Firenze	14.533.060,52	14.220.210,16	15.236.618,61	15.222.332,23	15.712.793,78	19.199.958,94
Teatro Carlo Felice - Genova	8.481.233,39	9.348.063,32	9.837.101,11	9.834.232,19	9.983.615,39	12.212.438,17
Teatro alla Scala di Milano	27.617.347,65	26.735.349,93	28.341.023,12	28.075.559,96	26.730.418,48	30.225.737,10
Teatro di San Carlo - Napoli	12.699.800,26	12.586.201,24	13.327.548,88	13.120.038,43	13.578.533,93	16.611.696,27
Teatro Massimo - Palermo	14.509.474,00	15.459.793,02	16.539.551,20	16.408.500,87	16.498.548,28	20.278.990,51
Teatro dell'Opera di Roma Capitale	18.480.121,81	19.005.120,74	20.221.384,21	19.808.509,35	19.601.208,65	23.354.151,22
Teatro Regio di Torino	14.137.119,79	13.083.931,71	13.914.489,85	13.608.565,80	13.734.132,67	16.028.561,82
Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	9.605.374,96	9.895.264,20	10.679.140,67	11.066.293,98	11.383.028,26	14.340.319,11
Teatro La Fenice di Venezia	14.944.444,76	13.574.532,89	14.341.297,64	13.986.153,77	13.231.876,58	16.638.668,51
Teatro Arena di Verona	12.271.112,09	13.520.703,97	14.070.774,75	14.081.921,56	14.241.212,82	16.354.033,41
Accademia Nazionale di Santa Cecilia	10.399.275,05	9.260.292,37	9.825.758,26	9.733.729,51	9.735.418,32	11.715.189,37
Petruzzelli e Teatri di Bari	6.908.746,29	6.983.802,79	7.035.087,18	6.503.229,00	5.911.521,48	0,00
	<b>183.974.694,00</b>	<b>182.404.849,00</b>	<b>193.388.079,99</b>	<b>191.576.700,00</b>	<b>190.394.612,50</b>	<b>222.776.106,98</b>
<i>Variazione %</i>	<b>0,9</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>-14,5</b>	<b>-3,3</b>

(Fonte: Elaborazioni Osservatorio dello Spettacolo su dati Direzione Generale Spettacolo dal Vivo)

<sup>15</sup> Art. 6, comma 3, legge n.800/1967.

<sup>16</sup> Art. 7, legge n.800/1967.

Come già evidenziato la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari fino al 2009 ha ricevuto, come previsto dalla legge n. 128/2004, finanziamenti provenienti dai fondi del lotto e, dal 2010 è entrata nel riparto ordinario delle risorse.

Il dl “Valore cultura”, oltre a prevedere per il 2014 l’istituzione presso il Mef di un fondo di rotazione pari a 75 milioni – incrementato di 50 milioni di euro dall’art. 5, co. 6 della legge 106/2014 - per la concessione di finanziamenti alle Fondazioni lirico-sinfoniche di durata fino a un massimo di 30 anni e, per il 2013, l’anticipazione di una quota pari a 25 milioni per le fondazioni in situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione ordinaria (v. par 2.1 parte prima), ha stabilito nuovi criteri per la ripartizione della quota del Fus destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare (art.11, comma 20), a decorrere dal 2014, i criteri di ripartizione del Fus sono i seguenti:

- a) il 50 per cento in relazione ai costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;
- b) il 25 per cento in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;
- c) il 25 per cento in base alla qualità artistica dei programmi.

Il decreto (art.11, comma 20-bis) ha, altresì, stabilito che, per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per cento del Fus destinato alle fondazioni lirico sinfoniche venga destinato, con un particolare procedimento individuato dal Mibact, solo alle Fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.

Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 3 febbraio 2014, oltre a confermare i criteri generali e le percentuali di ripartizione del Fondo Unico dello Spettacolo stabiliti dalla legge n. 112/2013<sup>17</sup> ha, inoltre, previsto che, limitatamente al triennio 2014-2016, qualora nella

<sup>17</sup> L’art. 2 ha previsto gli indicatori di rilevazione della produzione, stabilendo che sono espressi in punteggi (punti Fus) da attribuire alla produzione con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione, di cui la fondazione è intestataria, nelle seguenti misure:

- a) per la lirica da un massimo di 12 a 7,5 punti; per le manifestazioni costituite da opere liriche in forma scenica e in forma semiscenica, da 5 a 3,25 punti;
- b) per il balletto da 7 a 1,5 punti;
- c) per la concertistica da 4 a 2 punti;
- d) per le manifestazioni realizzate in forma divulgativa o con durata inferiore, i punti sono ridotti della metà con riferimento alle corrispondenti tipologie sopra indicate;
- e) per le manifestazioni costituite da abbinamento di attività anche di genere diverso, che verranno valutate per un massimo di due tipologie, il punteggio attribuito a ciascuna è pari al 50 per cento di quello previsto per l’attività corrispondente, con attribuzione dei punti o frazione di punto alla corrispondente tipologia.

Il comma 2 ha previsto per le sole attività concertistiche della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, un aumento del punteggio del 60 per cento di quello stabilito nel comma 1, mentre ha ridotto del 40 per cento il punteggio attribuito a tutte le manifestazioni effettuate dalla Fondazione Arena di Verona.

Infine, il comma 3 è intervenuto per le manifestazioni realizzate all’estero, stabilendo che se non specificamente sovvenzionate sul Fondo Unico per lo Spettacolo, il punteggio attribuito è pari al 70 per cento di quello previsto per le attività realizzate in ambito nazionale.

sua applicazione vengano conseguiti risultati superiori al 10 per cento nel 2014, al 15 per cento nel 2015, al 20 per cento nel 2016, rispetto ai contributi assegnati nel 2013, la sola eccedenza viene accantonata e utilizzata quale correttivo del contributo per le fondazioni che abbiano registrato valori negativi superiori al 10 per cento nel 2014, al 15 per cento nel 2015 e al 20 per cento nel 2016, rispetto a quanto assegnato nel 2013.

Il d.l. n. 83/2014, convertito in legge n. 106/2014, ha — come visto precedentemente - incrementato di 50 milioni di euro, per l'anno in corso, la dotazione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti in favore delle fondazioni che erano in situazione di difficoltà economico-patrimoniale alla data di entrata in vigore del d.l. n. 91/2013.